



Città di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta Andria Trani

Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale

(art. 15, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dell'11/06/2019

INDICE

<i>Articolo 1 - Oggetto ed Ambito di applicazione.....</i>	pag. 3
<i>Articolo 2 – Definizione agevolata delle somme non riscosse.....</i>	pag. 4
<i>Articolo 3 – Istanza del debitore e termini</i>	pag. 4
<i>Articolo 4 – Definizione agevolata per le dilazioni in corso</i>	pag.5
<i>Articolo 5– Effetti in caso di inadempimento</i>	pag. 6
<i>Articolo 6 – Rigetto delle istanza di definizione agevolata</i>	pag. 6
<i>Articolo 7 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento</i>	pag.6

ART. 1 Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che ha riconosciuto la potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, e in forza delle disposizione contenute nell'art. 15 del Decreto legge 34/2019, che ha esteso la "definizione agevolata" delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2012 al 2017, dal concessionario della riscossione limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. La definizione agevolata si applica sulle seguenti entrate:
 - ICI – IMU
 - TARSU - TARES – TARI
 - COSAP – Imposta Comunale sulla Pubblicità – Diritti Pubbliche Affissioni
 - Canone fitto – canone idrico alloggi comunali
 - Sanzioni al Codice della Strada
3. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al dpr 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 3 del dl 119/2018.
4. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
6. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
 - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
7. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile del Concessionario.

ART. 2 Definizione agevolata delle somme non riscosse.

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Canosa di Puglia, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale da parte del concessionario della riscossione, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2012 e il 2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo a titolo di capitale, di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa tributaria anche applicata sul canone COSAP .
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3 Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera consigliare di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale del Comune <https://www.comune.canosa.bt.it/> apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
 - a) Rata unica entro il 31 Ottobre 2019
 - b) Con pagamento dilazionato in due rate:
 - Rata 1 entro il 31 Ottobre 2019
 - Rata 2 entro il 30 Aprile 2020
 - c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori ad € 1.000,00
 - Rata 1 entro il 31 ottobre 2019
 - Rata 2 entro il 30 aprile 2020
 - Rata 3 entro il 31 dicembre 2020
 - d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori ad € 2.000,00:
 - Rata 1 entro il 31 ottobre 2019
 - Rata 2 entro il 30 aprile 2020
 - Rata 3 entro il 31 ottobre 2020
 - Rata 4 entro il 31 marzo 2021
 - Rata 5 entro il 30 settembre 2021

3. L'istanza di definizione agevolata distinta per tipo di tributo dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera
5. Per quanto riguarda i tributi ICI/IMU – TARSU/TARES/TARI – Canone Fitto e recupero canone idrico alloggi comunali – Sanzioni al Codice della Strada i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2019 sul ccp intestato al concessionario, mentre per i versamenti relativi alle rate successive al 31 ottobre 2019 unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Banca Popolare di Bari agenzia di Canosa IBAN: IT 72 A 05424 04297 000 000 000 216 *specificando nella causale la rata pagata, tipologia di tributo e annualità oggetto della definizione;* per i tributi COSAP – ICP e DA il pagamento dovrà essere effettuato sui ccp dedicati intestati al Comune di Canosa.
6. Il concessionario competente è obbligato a trasmettere al debitore e per conoscenza al Comune di Canosa di Puglia entro il 30 settembre 2019, apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate.
7. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4 Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati all'articolo 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2018.
2. In tal caso:
 - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese
 - b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati
 - c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

- d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

ART. 5 Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il concessionario può qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

ART. 6 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il concessionario, provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento, e per conoscenza al Comune di Canosa.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal concessionario entro il 30 Settembre 2019.

ART. 7 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nel sito internet istituzionale www.comune.canosa.bt.it.
2. Il termine presentazione delle istanze di definizione agevolata decorre dal giorno successivo alla pubblicazione indicata al comma 1
3. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.